

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

Richiamata la legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 “Approvazione del Piano regionale per la salute ed il benessere sociale per il triennio 2006/2008”;

Richiamata la legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 “Iniziative a favore delle famiglie”, ed in particolare l’art. 10 (Indennizzo per infortuni domestici) che ha istituito un indennizzo per inabilità temporanea assoluta concessa in caso di infortunio domestico a favore delle persone iscritte all’albo regionale delle casalinghe di cui agli articoli 8 e 9 della legge medesima;

Richiamata la legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 “Iniziative a favore delle famiglie”, ed in particolare l’art. 10 (Indennizzo per infortuni domestici) che prevede, al comma 3, che l’indennità giornaliera venga rideterminata annualmente dalla Giunta regionale in base alla variazione del costo della vita rilevata dall’ISTAT;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1096 in data 18 aprile 2008, concernente la rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dell’importo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da infortuni domestici, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 “Iniziative a favore della famiglia”;

Preso atto che l’importo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta concessa in caso di infortunio domestico è attualmente pari ad € 21,57 (ventuno/57);

Considerato che l’Istituto Nazionale di Statistica ha rilevato che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (FOI), nell’anno 2008, è risultata pari al 3,2 %;

Ritenuto, pertanto, necessario rideterminare l’importo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da infortuni domestici, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 “Iniziative a favore della famiglia”, elevandolo ad € 22,26 (ventidue/26), a decorrere dal 1° gennaio 2009;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 dicembre 2008, concernente l’approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2009/2011, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 150 in data 30 gennaio 2009 recante “Variazione al bilancio di previsione per l’anno 2009 e quello pluriennale per il triennio 2009/2011 per il prelievo dal Fondo Regionale per le Politiche Sociali – conseguente modifica al bilancio di gestione”;

Richiamato l’obiettivo 173001 “Gestione degli interventi per lo sviluppo e l’integrazione sociale delle persone disabili”;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della Direzione invalidità civile ed assistenza agli immigrati dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera “e” e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

Su proposta dell’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, Albert Lanièce;

Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare la rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dell'importo dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta concessa in caso di infortunio domestico, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44, elevandolo ad € 22,26 (ventidue/26);
- 2) di dare atto che la maggiore spesa derivante dal presente atto graverà sul Capitolo 61314 "Provvidenze a favore delle famiglie" - Richiesta 7106 "Indennità giornaliera per infortuni domestici e per ricovero ospedaliero" - del bilancio di previsione della Regione, per l'anno 2009, che presenta la necessaria disponibilità.

SR/